

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1
N. 303/AV1 DEL 13/03/2017**

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA "ISTITUTO GESTALT ROMAGNA (IGRO)" DI RAVENNA PER
ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1**

- -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente

Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

- 1) di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Gestalt Romagna (IGRO) ,, di Ravenna, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere il tirocinio di formazione presso strutture dell' Area Vasta 1.
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Dr. Giovanni
Fiorenzuolo**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 603 del 18/6/2013 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Gestalt Romagna (IGRO), di Ravenna", al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 22/2/2017 al prot. n. 15618, la Segreteria della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Gestalt Romagna (IGRO), di Ravenna" chiedeva a questa AV1 la disponibilità a rinnovare la convenzione.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1 - Sede di Fano , che si è espressa favorevolmente in merito.

A tal fine, con la medesima nota la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Gestalt Romagna (IGRO) ,, di Ravenna , trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione che si allega per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 1.07.2013;
- l'Istituto provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- l'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1) di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Gestalt Romagna (IGRO),, di Ravenna, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere il tirocinio di formazione presso strutture dell' Area Vasta 1.

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del
Anna Olivetti

- ALLEGATI -

- Convenzione che con l'Istituto Gestalt Romagna (IGRO), di Ravenna La Scuola denominata " Istituto Gestalt Romagna a.c.,, riconosciuta con Decreto del M.I.U.R. 25/01/2011, Legge 56/89 art.3 con sede legale in Ravenna, Via Frossard n°24., C.F 02218120398 P.I. 02342560394

Convenzione per l'effettuazione del tirocinio degli allievi della Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta con Decreto del M.I.U.R. 25/01/2011, Legge 56/89 art.3

TRA

La Scuola denominata " Istituto Gestalt Romagna a.c.,, riconosciuta con Decreto del M.I.U.R. 25/01/2011, Legge 56/89 art.3, con sede legale in Ravenna, Via Frossard n°24., C.F 02218120398 P.I. 02342560394 d'ora in poi denominato Scuola, rappresentata legalmente dal Dott. Temporin Efisio, nato a Viareggio (LU) il 03/11/1970,

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- il tirocinio per l'attività psicoterapeutica presso strutture pubbliche o private accreditate ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienze di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo ", al decreto ministeriale M.U.R.S.T. 12 ottobre 1998, n. 509, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia", gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate;

CONSIDERATO

che lo svolgimento del tirocinio risponde altresì nell'interesse dell' ASUR - Area Vasta n.1 ad acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell'ambito della psicoterapia;

RITENUTO

che le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra ASUR - Area Vasta n. 1 e Scuola Quadriennale di Specializzazione IGRO;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra ASUR - Area Vasta n. 1 e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della scuola di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia e psicologia clinica che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell' ASUR - Area Vasta n.1, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratiche agli iscritti;

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l' ASUR - Area Vasta n.1 accoglie gli allievi della scuola, per almeno 100 ore annue per allievo. Il numero di allievi potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e verrà concordato all'inizio di ogni anno accademico tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Responsabile della struttura interessata compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti.

ART. 3

Le attività di tirocinio verranno svolte con il riferimento tecnico - organizzativo di un Dirigente del servizio prescelto su indicazione del responsabile del Servizio stesso tra le seguenti figure professionali: Psicoterapeuta, Psichiatra, Neuropsichiatra infantile.

ART. 4

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti della Scuola, eventualmente in collaborazione con i Responsabili delle Strutture coinvolte.

ART. 5

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del Servizio e comunicati ai docenti della Scuola.

ART. 6

Durante lo svolgimento del Tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

Il mancato rispetto delle norme e dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

ART. 7

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell' ASUR - Area Vasta n.1 per la presente convenzione. Pertanto la Scuola garantirà che al momento

dell'inizio del tirocinio gli allievi siano forniti di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

Le parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcuno modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione lavoro né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

Le parti convengono altresì che gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e che non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

ART. 9

Lo staff didattico di specializzazione collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART. 10

La Scuola si obbliga a rendere partecipi i servizi aziendali ove si svolge il tirocinio sulle iniziative, pubblicazioni scientifiche ed attività formative promesse.

ART.11

La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula ed ha una durata di 4 anni e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso.

ART.12

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella la del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

per ASUR Area Vasta n.1
il Direttore
Dr.Giovanni Fiorenzuolo
per la Scuola
il rappresentante legale
Dott. Efsio Temporin